

## Il Consiglio di Stato

Segreteria di Stato della migrazione

mark.engler@sem.admin.ch

### **Risposta quesiti procedura di consultazione sull'introduzione dello statuto di protezione S ex art. 4 Lasi a favore dei richiedenti l'asilo ucraini**

Gentili signora Schraner Burgener,

abbiamo ricevuto tramite la KKJPD la vostra richiesta del 4 marzo 2022 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio in merito alla procedura in atto, nell'ambito del rilascio del permesso S (Ucraina) che è uno statuto orientato alla protezione in attesa di un ritorno in Patria alla fine di uno stato di crisi, rispondiamo qui di seguito ai quesiti posti.

#### **1. Per quali gruppi di persone vorreste sostenere l'applicazione dello statuto di protezione S?**

a) Cittadini Ucraini

Per quanto attiene alla cerchia dei potenziali beneficiari dello statuto di protezione S, in analogia alle direttive UE, riteniamo che sia giustificato concedere questo tipo di protezione ai cittadini ucraini e ai loro familiari.

b) Persone con protezione internazionale o nazionale in Ucraina

Si giustifica di estendere questa facoltà anche alle persone che dispongono di uno statuto di protezione internazionale o nazionale in Ucraina ottenuto precedentemente al 24 febbraio 2022. Infatti, questi godendo di uno statuto di protezione in Ucraina, per continuare a garantire loro il principio del non refoulement appare equo poter continuare ad assicurare la stessa protezione anche in un altro Paese.

c) Stranieri soggiornanti in Ucraina da lungo tempo

Riteniamo inoltre giustificato concedere la protezione anche a cittadini stranieri residenti da lungo tempo in Ucraina e impossibilitati a ritornare nel loro Paese d'origine. Per questa categoria si richiede alla SEM di accertare la reale impossibilità durevole a rientrare nel Paese d'origine.

d) Persone soggiornanti in Ucraina da breve tempo

Anche per questa categoria di persone si ritiene giustificata la protezione prevista dal permesso S. Si richiede che la SEM accerti la reale impossibilità durevole a rientrare nel Paese d'origine.

Per analogia con la procedura Dublino attuale, ci si chiede pure se coloro che dispongono già di un permesso di dimora in un altro Paese Dublino oppure che hanno già depositato una prima domanda di protezione in uno di questi Stati, possono essere rinviati verso queste destinazioni.

**2. Cosa ne pensate di una riduzione del termine di attesa per l'inizio di un'attività lucrativa (nessun termine d'attesa, 1 mese, 2 mesi o nessuna riduzione)?**

Considerato che il termine di attesa ha lo scopo di permettere al nuovo arrivato di acquisire le conoscenze linguistiche e sociali minime per inserirsi nel mondo del lavoro locale riteniamo che il termine di 3 mesi possa essere accorciato a 2 mesi, ma al minimo ad 1 mese.

In relazione all'inizio dell'attività lucrativa si propone di mantenere la stessa procedura di notifica di inizio attività come attualmente in vigore per i permessi concernenti gli ammessi provvisoriamente in Svizzera, al fine di facilitare l'ingresso sul mercato del lavoro e raggiungere in tempi brevi l'autonomia finanziaria, rispettando nel contempo le condizioni previste per i dipendenti degli Stati terzi e questo a tutela della lavoratrice e del lavoratore.

**3. Cosa ne pensate della possibilità di concedere alle persone titolari dello statuo di protezione S di poter esercitare un'attività lucrativa indipendente?**

Riteniamo che la possibilità di concedere l'autorizzazione di esercitare un'attività in proprio da subito presenta delle criticità sia dal punto di vista pratico che da quello di controllo dell'effettivo esercizio e della conformità dell'attività. Infatti una persona appena entrata in Svizzera, senza conoscenza della lingua, degli usi locali e del mercato in cui intende operare difficilmente sarà in condizione di dare avvio ad una attività indipendente sufficientemente stabile. Per questo motivo chiediamo di allineare il termine indicato alla domanda precedente di due mesi anche per i lavoratori indipendenti.

**4. Cosa ne pensate di concedere alle persone con lo statuto di protezione S delle facilitazioni per i viaggi all'estero, togliendo l'obbligo di richiesta dell'autorizzazione alla SEM?**

Ritenuto che i cittadini ucraini in possesso di un passaporto biometrico godevano già della libertà di movimento all'interno dello spazio Schengen, concordiamo che questa facoltà debba essere mantenuta ai beneficiari dello statuto di protezione S. Ciononostante questa facilitazione non dovrà essere estesa a tutti i beneficiari di un permesso S ma solamente a coloro che disponevano già in precedenza della libertà di movimento nello Spazio Schengen.

Di conseguenza, se in futuro verrà concesso lo statuto di protezione S a cittadini provenienti da un paese soggetto al visto nello Spazio Schengen, in questo caso dovrà essere mantenuto l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla SEM per i viaggi all'estero.

## 5. Osservazioni e punti critici

Riguardo alla procedura di rilascio/rinnovo del documento S si auspica che la SEM stabilisca come luoghi di inoltra della domanda i Centri federali d'asilo (CFA), mantenga l'attuale chiave di riparto ai Cantoni e la stessa tempistica di attribuzione prevista per la procedura ordinaria dalla LAsi, la confezione dei permessi S in forma cartacea ad opera delle Autorità cantonali, la durata di un anno del documento e gli stessi termini e obblighi di notifica per le modifiche (es. cambio indirizzo) come all'art. 120 LStrl.

Al momento i cittadini ucraini che sono arrivati sul suolo elvetico possono risiedere in uno dei numerosi alloggi privati messi a loro disposizione. Al momento non è chiaro se, dopo la concessione del permesso S, essi potranno continuare a risiedere in questi alloggi, godendo quindi della libertà di domiciliazione, oppure se essi dovranno – alla pari dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente – essere collocati negli alloggi definiti dall'autorità cantonale.

Nell'ambito del ricongiungimento familiare bisogna chiarire cosa si intende come *"parenti stretti"*, in particolare se ci si limita agli ascendenti (genitori, nonni) oppure se si estende il concetto ai fratelli, sorelle e nipoti. In questo frangente vediamo delle difficoltà nell'accertamento dell'effettiva presa a carico dei parenti in Ucraina prima della fuga.

Prendiamo atto che l'Autorità federale non vuole riconoscere ai Cantoni il forfait di integrazione per i beneficiari di un permesso S, e a riguardo riteniamo che, pur non essendo lo statuto in oggetto orientato all'integrazione, la conoscenza della lingua sia indispensabile per l'esercizio di un'attività lucrativa sul territorio. Di conseguenza, chiediamo che la Confederazione riconosca almeno parziale di un'indennità ai Cantoni per gestire le attività di insegnamento delle nostre lingue nazionali e di inserimento minima nel contesto locale dei profughi ucraini.

In previsione del rilascio del permesso S riteniamo inderogabile che la SEM provveda ad accertare la presenza di precedenti condanne in Svizzera, di divieti d'entrata in corso di validità, di iscrizioni in RIPOLO o in altre banche dati inerenti a crimini (es. ECRIS), e in caso affermativo proceda a rifiutare o non rinnovare lo statuto di protezione.

In riferimento al soggiorno delle persone in Svizzera con il permesso S si chiede a medio lungo termine alla SEM di effettuare dei periodici accertamenti sull'attualità della necessità di protezione, come avviene già ora nel caso delle persone ammesse provvisoriamente. Pertanto qualora lo stato di crisi dovesse terminare, si chiede che la SEM intervenga per togliere il permesso S e rinviare gli interessati verso il Paese d'origine divenuto nel frattempo sicuro.

Rileviamo inoltre che resta aperta la definizione di criteri chiari per il passaggio dal permesso S al permesso B. Infatti, nella procedura di consultazione non viene indicato a quali condizioni deve ottemperare l'interessato dopo 5 anni di statuto S, per l'ottenimento del permesso di dimora ex art. 74 cpv. 2 LAsi. Auspichiamo quindi che, in analogia alla procedura di rilascio del permesso di dimora ex art. 14 cpv. 2


L'Asi, anche in queste fattispecie debbano essere ossequiate le condizioni del caso di rigore di cui l'art. 31 OASA.

Per concludere segnaliamo pure che attualmente sono presenti sul territorio Svizzero dei cittadini Russi giunti nell'ambito del turismo, e che dopo l'inizio delle ostilità hanno segnalato alle Autorità la loro impossibilità a ritornare in Patria. Finora queste persone sono state invitate dagli Uffici cantonali a far rientro in Russia per vie alternative a quella del volo diretto, facendo scalo in Paesi terzi. Ciononostante siamo dell'avviso che queste persone avranno la facoltà di chiedere la proroga del visto turistico o addirittura di inoltrare, presso un Centro Federale d'asilo (CFA), una domanda di asilo in Svizzera.

Vogliate gradire l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni ([di-dir@ti.ch](mailto:di-dir@ti.ch))
- Dipartimento della sanità e della socialità ([dss-dir@ti.ch](mailto:dss-dir@ti.ch))
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg@ti.ch](mailto:di-sg@ti.ch))
- Sezione della popolazione ([di-sp.direzione@ti.ch](mailto:di-sp.direzione@ti.ch))
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie ([dss-dasf@ti.ch](mailto:dss-dasf@ti.ch))
- Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia ([info@kkjpd.ch](mailto:info@kkjpd.ch))
- Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali degli affari sociali ([office@sodk.ch](mailto:office@sodk.ch))
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch))
- Pubblicazione in Internet